



COMUNE DI VILAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: Conferma tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 e proroga versamento saldo TARI 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **30** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19,00** presso il Salone T. Cosio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	x	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE	x	
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	x	
ROSSO Fabio	CONSIGLIERE	x	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE	x	
ABELLO Christian	CONSIGLIERE	x	
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	x	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	x	
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE		x
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE	x	
BRESSI Davide	CONSIGLIERE	x	
		10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Conferma tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 e proroga versamento saldo TARI 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-l'art. 1 – comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-l'art. 1 – comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

-l'art. 1 – comma 527, della Legge n. 205/2017 ha attribuiti all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
-le deliberazioni ARERA n.rr. 443 e 444 del 31/10/2019 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare all'anno 2020 e con le quali sono state fornite nuove disposizioni in merito alla redazione e alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF);

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti provvedimenti ARERA:

-deliberazione n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

-deliberazione n.158 del 05/05/2020 riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;

-determinazione n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- la delibera n. 158 del 5.5.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 26.5.2020 riguardante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") che, trasformato in deliberazione, andrà a modificare alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi e soprattutto determinando criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

TENUTO conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione delle nuove regole con decorrenza anno 2020 fissate da ARERA;

DATO ATTO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il Piano Finanziario per l'anno 2020;

RICHIAMATA, a tal fine, la comunicazione registrata al prot. n. 3590 del 27/04/2020 con la quale il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. di Saluzzo, ha comunicato la possibilità di riconfermare per l'anno 2020 le tariffe già approvate per l'anno 2019, in attesa della determinazione dei nuovi Piani Finanziari, provvedendo però entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione delle tariffe sulla base del P.E.F. per il 2020 secondo la nuova metodologia introdotta dalla delibera n. 443/2019 dell'ARERA. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere conguagliato in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dal comma 5 – art. 107 del D.L. n.

18/2020 (Decreto Cura Italia) in deroga all'obbligo di cui all'art. 1 – commi 654 e 683 della Legge n. 147/2013;

VISTI, inoltre:

- l'art. 13 – comma 15 del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- l'art. 13 – comma 15bis del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”*;
- l'art. 13 – comma 15ter del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dai tributi per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;
- l'art. 1 – comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che *“... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”*;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che *“... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020...”*;
- l'art. 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020. Tale termine è stato da ultimo differito al 30 settembre 2020 dalla Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di confermare e approvare in via derogatoria le tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate pe l'anno 2019 e approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2019, anche per l'anno 2020;

DATO ATTO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e gli istituti di credito;

RITENUTO, inoltre, di prorogare il versamento del saldo TARI anno 2020 al 31 marzo 2021, dando atto che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione in data odierna;

VISTO il bilancio di previsione 2020/2021/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 – comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: 10 Votanti: 10 Favorevoli: 9 Contrari: / Astenuti: 1 (BRESSI Davide);

DELIBERA

1)-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

2)-DI CONFERMARE per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 ed approvate con deliberazione C.C. n. 6 del 15/13/2019, esecutiva, ed allegate al presente atto.

3)-DI PROROGARE il versamento del saldo TARI anno 2020 alla data del 31/03/2021, dando atto che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano economico finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021.

4) DI DARE ATTO che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e gli istituti di credito.

5) DI DARE applicazione a quanto previsto dalla delibera Arera 158/2020.

6)-DI DARE incarico alla Giunta Comunale per la messa in atto delle attività necessarie per l'applicazione delle riduzioni Tari, come da provvedimenti emanati dal Governo e da ARERA, e per l'eventuale applicazione di riduzioni in esame all'Amministrazione Comunale.

7)-DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione del Portale Federalismo Fiscale, con le modalità previste dalla Legge.

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la

CON votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti: 10 Votanti: 10 Favorevoli: 9 Contrari: / Astenuti: 1 (BRESSI Davide);

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.TO SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

F.TO SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09.10.2020.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia

-
-
- | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---------|
| - | Trasmessa alla Prefettura di Cuneo | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa alla Corte dei Conti | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa _____ | con lettera prot. | in data |
-
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2020

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Lì 09.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia